

- 1) Ministero della Difesa (cod. fisc. 9743991058), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato;
- 2) Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Donata Deodati ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura dell'Ente;
- 3) Soc. RFI Spa (già Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.), partita Iva 01008081000, in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Roma P.zza della Croce Rossa n. 1, elettivamente domiciliata in Catania Via L. Rizzo, n. 29 (Studio GIANNITTO) recapito professionale dell'Avv. Fabio Mangini dal quale è rappresentato e difeso per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- Convenuti -

-- -- --

Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 11 novembre 2015, previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

-- -- --

In fatto ed in diritto

Con atto di citazione datato 3 febbraio 2012 i cinque attori indicati in epigrafe esponevano quanto segue:

"1) In data 13/05/1998, alle ore 07.00 circa, il sig. Belfiore Stefano percorreva ad una velocità moderata (35 Km/h) perfettamente rientrante nei



limiti consentiti per i centri abitati (50 Km/h)³ dalle norme del C.d.s., il
controviale sud "Archi della Marina" di via Dusmet, in Catania, da ovest
verso est, alla guida del proprio ciclomotore Piaggio Zip, telaio n. 3026565.

2) Giunto all'altezza dell'arcata n. 17 del cavalcavia ferroviario, perdeva il
controllo del veicolo a causa dell'incastamento di una delle due ruote
(quella anteriore, vista l'evoluzione delle traiettorie anomale compiute dal
ciclomotore nella fase di strisciamento al suolo), col solco interno della
rotaia posta sul manto stradale, non segnalata da alcun tipo di indicazione
stradale.

3) A seguito di quanto descritto, il sig. [REDACTED] veniva sbalzato in
avanti andando ad urtare contro il pilone n. 3 dell'arcata ferroviaria n. 17,
procurandosi le ferite che avrebbero causato il suo decesso.

4) Sul luogo del sinistro intervenivano i VV.UU. del Comune [REDACTED] i
quali, come emerge dall'informativa di sinistro del 27.05.1998 (doc. n. 1)
procedevano ai rilievi (anche fotografici) del caso, redigendo rapporto di
incidente stradale.

5) In conseguenza del sinistro il sig. [REDACTED] veniva trasportato
d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Garibaldi di Catania, ove
veniva operato d'urgenza e per poi essere trasferito in rianimazione, dove alle
ore 3,15 del 20/05/1998, decedeva a seguito delle lesioni riportate nel sinistro
per cui è causa (doc. n. 2).

6) Successivamente, presso l'Obitorio dell'Ospedale Garibaldi di Catania,
veniva eseguito l'esame medico legale da parte del dott. [REDACTED]
specialista in Medicina legale, incaricato dal sostituto Procuratore dott.
[REDACTED] di eseguire l'esame esterno del cadavere nel procedimento n.



9186/98, al fine di accertare l'epoca, la causa e i mezzi che avevano provocato la morte ed ogni circostanza utile ai fini di Giustizia.

7) In particolare, nelle conclusioni della relazione medico legale, veniva attestato e certificato "che la morte di [redacted] nato a Catania, il [redacted] era stata causata da collasso cardio circolatorio da trauma addominale con emoperitoneo operato e frattura completa di femore conseguente all'incidente della strada del 13/05/1998 in Catania via Dusmet 103. L'incidente della strada era stata la causa unica ed efficiente nel determinismo della morte." (doc. n. 3).

8) L'incidente si è verificato solo ed esclusivamente per la presenza di un intreccio di binari sulla carreggiata, ed in particolare, si reitera, a causa dell'incastramento di una delle due ruote, quella anteriore, col solco interno della rotaia posta sul manto stradale, non segnalata in alcun modo agli utenti. Gli Enti oggi convenuti, sono tenuti a vario titolo (in veste di proprietari e/o custodi e/o concessionari) alla custodia dei luoghi e/o dei beni o manufatti che hanno cagionato il sinistro de quo, e pertanto, devono ritenersi concorrenti e solidalmente responsabili per la morte del sig. Belfiore Stefano".

Ciò premesso, si chiedeva giudizialmente la condanna dei tre convenuti indicati in epigrafe al risarcimento dei danni subiti e specificati in citazione.

I tre convenuti si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto della domanda attrice.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione proposta dal comune di [redacted] e dal Ministero convenuto ed avente ad oggetto la prescrizione del diritto al risarcimento del danno de quo per decorso del termine biennale ex art. 2947,



comma 2, cod. civ.. Si rileva infatti che nella fattispecie concreta va preso in considerazione il terzo comma dell'art. 2947 c.c. secondo cui *"se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile"*. Pertanto, nella specie non risulta decorso il termine prescrizione previsto per il reato di omicidio alla luce delle reiterate diffide al risarcimento dei danni inviate da parte attrice ai tre convenuti e datate 11 maggio 2000, 17 maggio 2002, 13 maggio 2004, 5 maggio 2006, 28 aprile 2011 (vd. all. 4-21).

Nel merito, la domanda attrice risulta fondata solo nei confronti del comune di [REDACTED] mentre va rigettata nei confronti degli altri due convenuti.

Alla stregua delle deduzioni delle parti, della documentazione in atti tra cui in particolare il rapporto di incidente stradale redatto dai vigili urbani di Catania intervenuti sui luoghi, emerge che il defunto [REDACTED] percorreva il controviale Via Dusmet di [REDACTED] a bordo del proprio motociclo, quando la sua condotta di guida veniva irreparabilmente turbata dalla presenza di binari ferroviari sul manto stradale, insidia non segnalata, e, non prevedibile in alcun modo. In particolare, i vigili urbani hanno accertato che il motociclo condotto da [REDACTED] "...veniva in contatto con le ruote del mezzo, con una delle due rotaie (verosimilmente quella di sinistra rispetto al suo senso di marcia)...". A seguito di ciò [REDACTED] veniva sbalzato in avanti, andando ad urtare contro il pilone n.3 dell'arcata ferroviaria n.17, procurandosi ferite che hanno causato il suo decesso, per come accertato dal medico legale incaricato dal sostituto Procuratore presso il tribunale di Catania di eseguire l'esame esterno del cadavere (vd. allegato 3 del fascicolo di parte attrice).



Come già evidenziato nella condivisibile sentenza n. 2438/02 emessa da questo tribunale in una fattispecie analoga a quella in esame (vd. allegato 25 del fascicolo di parte attrice), l'esistenza dei binari nella sede stradale, non segnalata e privi di qualunque struttura di recinzione e delimitazione, costituisce un'insidia per i conducenti e passeggeri dei veicoli provvisti di sole due ruote per la possibilità che, incastrandosi una o ambedue le ruote nel binario, il mezzo perda il necessario equilibrio, proprio come è purtroppo avvenuto nella specie.

Dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione in atti emerge che i binari de quibus erano stati dismessi da oltre 50 anni, non erano più di pertinenza delle [redacted] ed il tratto di strada in questione, anche se ricompreso nell'area del demanio marittimo, era stato dato in concessione al Comune di [redacted]. Sussiste pertanto la responsabilità esclusiva ex art. 2051 cod. civ. di quest'ultimo, cui compete la manutenzione e la sorveglianza della strada e l'adozione dei provvedimenti (quali la predisposizione di opportuna segnaletica del pericolo ed eventualmente l'adozione del divieto di circolazione per determinate categorie di veicoli), intesi a tutelare l'incolumità degli utenti del predetto tratto di strada; detti provvedimenti (divieto di transito per cicli e motocicli) sono stati adottati dal Comune di [redacted] solo dopo l'incidente per cui è causa ed in particolare con l'ordinanza sindacale del 3 agosto 1998.

Va altresì escluso l'asserito concorso di colpa di [redacted] per il mancato utilizzo del casco (circostanza comunque da ritenersi provata alla stregua delle risultanze del citato rapporto dei vigili urbani e dei danni subiti dal defunto, risultanti dalla cartella clinica in atti): infatti, dalla suindicata relazione medico legale svolta in sede penale è emerso che "la morte di



...era stata causata da collasso cardio circolatorio da trauma addominale con emoperitoneo operato e frattura completa di femore conseguente all'incidente...".

Nella liquidazione di danni come quelli qui in discussione, è prassi di questo ufficio fare riferimento alle note tabelle in uso presso il Tribunale di Milano.

Tenuto conto di tali tabelle, della età della vittima e di ciascuno dei cinque attori al momento del verificarsi del fatto illecito de quo nonché del numero dei componenti della famiglia [redacted] va liquidata in favore di [redacted] Salvatore e Donavonara [redacted] genitori [redacted] Belfiore Stefano, la somma di euro 170.000,00 per ciascuno, e in favore di [redacted] Belfiore Francesco Luigi, [redacted] Belfiore Alessandra e Belfiore Fabrizio, germani di [redacted] Belfiore Stefano la somma di euro 50.000,00 per ciascuno.

La somma liquidata è stata determinata in via equitativa tenendo conto della data della loro liquidazione e di quella in cui si è verificato l'evento dannoso. Essa, quindi, rappresenta l'intero risarcimento dovuto a ciascuno dei cinque attori (per il danno non patrimoniale) con riferimento alla data odierna e non va ulteriormente adeguata con rivalutazione e c.d. interessi compensativi.

Il comune di [redacted] va quindi condannato al pagamento delle suindicate somme.

Il comune di [redacted] va altresì condannato al pagamento in favore di Belfiore Salvatore della somma di euro 947,70 sborsata da quest'ultimo il 21 maggio 1998 quale spese funerarie riguardanti il figlio defunto (vd. allegato 27 del fascicolo attoreo). La detta somma, in quanto credito di valore, va rivalutata secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dal 21 maggio 1998 sino ad oggi; su tale somma



devono, altresì, essere corrisposti gli interessi compensativi nella misura del tasso legale che vanno calcolati sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, a decorrere dalla detta data del 21 maggio 1998 sino ad oggi.

Va invece rigettata la domanda attrice avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico subito dal defunto [REDACTED]. Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III, 16 maggio 2003, n. 7632):

- «Nel nostro ordinamento non è concepibile alcun diritto al risarcimento del danno per "perdita della vita" che, acquisito dalla vittima al momento della morte, sarebbe stato da questa trasmesso agli eredi»;

- «In tema di danno biologico, richiesto "iure hereditatis" (ma il discorso è identico per la richiesta di danno da perdita del diritto alla vita, detto anche danno tanatologico), la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, non è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla



persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere».

In virtù del principio della soccombenza, il comune di [redacted] va condannato al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo. Tenuto anche conto della natura della causa e delle difficoltà nell'accertamento del soggetto responsabile in ordine ai fatti de quibus, ricorrono senz'altro giusti motivi per compensare per intero le spese processuali tra gli attori e gli altri due convenuti.

P.Q.M.

Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1517/12 R.G.:

- 1) condanna il Comune [redacted] al pagamento in favore di [redacted] [redacted] e Bonaventura [redacted] della somma di euro 170.000,00 per ciascuno, nonché in favore di [redacted] Francesco Luigi Bellio [redacted] e Bellio [redacted] della somma di euro 50.000,00 per ciascuno; condanna il Comune di Catania al pagamento in favore di [redacted] Salvatore della somma di euro 947,70 per la causale di cui in motivazione, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali per come specificato in motivazione; rigetta le altre domande giudiziali di parte attrice;
- 2) condanna il Comune di [redacted] al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in complessivi euro 22.600,00, di cui euro 1.600,00 per spese e euro 21.000,00 per compensi professionali, oltre al



rimborso forfetario ex L. prof. for., IVA e CPA come per legge; compensa per intero le spese processuali tra parte attrice e gli altri due convenuti.

Catania, 23 febbraio 2016

IL GIUDICE



Deposito in cancelleria
C. n. 26104616
L. C. n. 10/10/10
Dott. G. C. n. 10/10/10